

COMUNE DI TARZO

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 23.12.1996
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/03/2003

CAPO 1° - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 1- Oggetto

E' istituita nel Comune di TARZO la tassa per i servizi relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come D.L.vo 507/93.

ART. 2- Zone di applicazione

Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone di territorio comunale in cui è attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani vanno comunque considerati limiti delle zone di raccolta obbligatoria i centri abitati, le frazioni e altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nei parametri determinati ai sensi degli Art.3 e 8 del D.P.R. N. 915 del 1982.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di raccolta, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

La tassa è comunque applicata in tutto il territorio comunale comprese le case sparse.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora tuttavia il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone e/o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, il Comune è tenuto a provvedere a proprie spese.

ART. 3- Presupposto della tassa

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il medesimo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati civili in genere. Vengono assimilati, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, lett. b) del D. Lgs. n. 22/1997, ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento e conseguente assoggettabilità al tributo, quei rifiuti prodotti da attività artigianale, commerciale, di servizio costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1.1.1 lettera a) della delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984, ad eccezione di:

- a) quelli comunque non assimilabili per legge e per regolamento, quali quelli derivanti dagli impianti industriali, i beni durevoli e gli imballaggi terziari)
- b) quelli derivanti da attività di falegnameria, carrozzeria, rivendita materiale elettrico ed assimilati e comunque da attività di produzione di beni non alimentari. In tali casi saranno sottoposti al regime del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solo quelli derivanti da superficie destinate ad uffici, mense aziendali, magazzini, spogliatoi, servizi igienici e quant'altro estraneo dai luoghi ove si svolge l'attività principale dell'impresa.

ART. 4- Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre ai vani e alle aree indicate agli artt. 4 e 5, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio Comunale.

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree di cui al comma

precedente, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa é accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazioni, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, Società o Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

ART. 5- Locali tassabili

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti non assimilati, tossici o nocivi, per lo smaltimento dei quali sono tenuti i produttori stessi a proprie spese in base alle norme vigenti.

Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di :

1- tutti i vani interni delle abitazioni, sia principali (cucine, sale, camere, taverne, ecc.) che accessori (ingressi interni delle abitazioni, scale, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, servizi, ecc.), nonché le dipendenze anche se interrato e/o separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse...), con l'esclusione delle aree scoperte di pertinenza delle civili abitazioni.

2- tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione , ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari e simili;

3- tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi e botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene delle persone e domestici (alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari);

4- tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, locande, pensione e casa di cura;

5- tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di ristorante, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da thè, di latterie, di gelaterie e simili;

6- tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;

7- tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di istruzione e di educazione anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;

8- tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazione, ambulatori medici, le cui tipologie di rifiuto siano assimilati dal precedente art. 3 così come modificato, ai rifiuti domestici ai sensi del D.Lgs. 22/97; restano comunque soggetti i locali adibiti ad uffici, mense aziendali, magazzini e servizi igienici;

9- tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, case di pena, nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie.

ART. 6- Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

1- tutte le superfici, scoperte o parzialmente coperte, destinati a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

2- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

3- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

4- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio

pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

ART. 7- Locali ed aree non utilizzate

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati, purchè risultino predisposti all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di allacciamento alla condotta idrica comunale e alla rete elettrica.

I locali e le aree adibiti a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti o impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza od autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.

ART. 8- Parti comuni all'edificio

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali del condominio e del centro commerciale integrato.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano parti comuni in via esclusiva.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni, locatate occasionalmente e comunque per periodi fino a 11 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 9 - Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le frazioni di superficie complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano quelle superiori si arrotondano al metro quadrato.

Le superfici relative alle aree scoperte adibite a qualsiasi uso, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (campeggi, posteggi e parcheggi, distributori di carburanti, dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.) sono computate in ragione del 50%, a partire dal 1° gennaio 1997.

ART. 10 - Esclusioni

Non sono soggetti alla tassa i locali od aree che non possono produrre rifiuti, o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere;
- locali con altezza media inferiore a un metro e mezzo;
- la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.

Sono altresì escluse dalla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessoriali di civili abitazioni, le serre a terra, le stalle e i fienili, i ricoveri attrezzi agricoli funzionali all'attività agricola in atto.

CAPO 2° - TARIFFAZIONE

ART. 11- Obbligazione tributaria

La tassa è annuale ed è corrisposta in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 69 del D. Lvo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, cui corrisponde un' obbligazione tributaria autonoma. In caso di mancata deliberazione entro il termine ivi previsto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo 8 del presente regolamento.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata, previa riconsegna dei contenitori dati in dotazione al momento dell'attivazione dell'utenza. In caso di mancata restituzione dei contenitori non si dà luogo alla cancellazione dal ruolo.

In caso di omessa o ritardata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio, e di aver riconsegnato i contenitori dati in dotazione al momento dell'attivazione dell'utenza. In caso di mancata restituzione dei contenitori non si dà luogo alla cancellazione dal ruolo.

ART. 12-Tariffazione

La tassa , a norma del primo comma dell'art. 65 del DL.vo 507/93, è commisurata ad anno solare, alle quantità e alle qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo di smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quali/quantitativa dei rifiuti qui di seguito indicati:

Categoria	Coefficienti di produttività		Coefficiente applicabile
	quantitativa	qualitativa	
CATEGORIA A	0.60	1.00	0.60
CATEGORIA B	1.30	1.00	1.30
CATEGORIA C	1.00	1.00	1.00
CATEGORIA D	0.80	1.00	0.80
CATEGORIA E	1.30	1.00	1.30
CATEGORIA F	2.50	1.00	2.50

Il Consiglio Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno determina con efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo le eventuali modificazioni alla classificazione delle categorie e sotto categorie;

- le modalità dell'applicazione dei parametri di cui al comma 2.

ART. 13- Riduzioni ed esenzioni

Per i locali a qualsiasi uso adibiti vengono applicate le seguenti percentuali di riduzione:

a - Per i locali adibiti a civile abitazione in cui la frazione secca di rifiuti venga raccolta separatamente da quella umida, quando quest'ultima venga trattenuta e compostata in proprio (composter, concimaia...) viene applicata una riduzione nella misura pari al **30%**;

Hanno diritto alle riduzioni di cui sopra tutti coloro che ne facciano richiesta e con le seguenti decorrenze:

1. dal 1° gennaio per le utenze già attivate e che ne facciano richiesta entro il 20 gennaio dell'anno di competenza, previa riconsegna dei contenitori per lo smaltimento della frazione umida.
2. dalla data di dichiarazione per le nuove utenze.

In entrambi i casi i richiedenti devono poter dimostrare ad ogni eventuale controllo che siano muniti di bio-composter, concimaia, buca, o altro, previo sopralluogo e relativo rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità competente sentite le disposizioni in merito al posizionamento e all'uso da parte dell'ufficio Igiene Pubblica.

b - Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver posto in atto interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del Comune verranno concesse le sotto indicate riduzioni:

ATTIVITA' PRODUTTIVE CONDIZIONI % DI RIDUZIONE TARIFFA

RISTORAZIONE

(ristoranti, mense, convitti)

raccolta separata del rifiuto umido e
suo compostaggio 30

NEGOZI DI ORTOFRUTTA

raccolta separata degli scarti
vegetali e loro compostaggio 30

ATTIVITA' DI FIORISTA

PIANTE E ATTIVITA' DI
CONFEZIONAMENTO DI
ADDOBBI FLOREALI

raccolta separata degli scarti
vegetali e loro compostaggio 30

Sono esenti dalla tassa:

a - i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di **culti ammessi nello stato**, o all'istruzione religiosa, e attività connesse con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi;

b - i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto o concorra a sostenere le spese di funzionamento (**le scuole pubbliche e materne private**);

c - i locali e le aree occupati da nucleo familiare di accertata indigenza, su proposta dei servizi sociali o su richiesta dell'interessato;

d - i locali adibiti ad attività commerciali, artigianali che smaltiscono autonomamente o a mezzo ditte specializzate tutti i rifiuti da essi stessi prodotti;

e - i locali dichiarati inagibili ai fini della sicurezza delle persone, purchè ne sia stato rilasciato certificato di inagibilità da parte del Sindaco.

Le esenzioni di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo sono concesse su domanda degli interessati che deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno di pertinenza, a valere per gli anni seguenti, a condizione che questi dimostrino di averne diritto con idonea documentazione (dichiarazione rilasciata dalle ditte specializzate, eventuale calendario di raccolta, fatture, ecc.)

Il Comune si riserva di richiedere successivamente idonea documentazione.

Le esenzioni di cui alle lettere a), b) e c) sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 14-Tariffe per particolari condizioni d'uso

La tariffa unitaria è inoltre ridotta del **30%** nei seguenti casi:

- locali adibiti ad abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, e che comunque si protragga complessivamente meno di 180 gg. nell' arco dell'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in accomodato;
- agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;
- locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, (banchi di vendita, campeggi, parchi giochi) adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 15- Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita, ai sensi dell'art. 77 comma 2 del D.L.vo 507/93, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono, in modo temporaneo, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per temporaneo si intende l'uso, l'occupazione o la detenzione complessivamente inferiore a 183 giorni nell'arco dell'anno solare anche se ricorrente

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti **maggiorata del 30%**.

La tassa è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa, contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del

D.L.vo 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
Su richiesta motivata, previo eventuale accertamento da parte del Comune, sono applicate le riduzioni di cui all'articolo 13, terzo comma.

ART. 16- Gettito del tributo e costo del servizio

La misura della tariffa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo d'esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Il gettito complessivo non può superare il costo d'esercizio.

ART. 17- Unità immobiliari ad uso promiscuo

Allorchè nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, è stabilito dal presente regolamento che la tassa è dovuta in base alla prevista tariffa per specifica attività, ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 18- Classificazione dei locali e delle aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e la loro destinazione:

CATEGORIA A

Attività culturali, associative e ricreative; depositi ed aree di servizio

Sottocategoria A/1

1 - Musei, archivi, biblioteche, gallerie e mostre d'arte, sedi di associazioni culturali, politiche, religiose, circoli sportivi e ricreativi;

2 - Scuole private di ogni ordine e grado, palestre.

Sottocategoria A/2

1 - Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, scuole da ballo, sale da ballo, discoteche e simili anche all'aperto, piste di pattinaggio, piscine, campi da tennis, bocciodromi, bowling e simili.

Sottocategoria A/3

1 - Autonomi depositi di stoccaggio merci, distributori e chioschi di carburante, depositi di materiali e macchine militari, pese pubbliche, impianti di lavaggio e servizi vari afferenti autoveicoli, motoveicoli e simili, autoparcheggi e parcheggi in genere.

CATEGORIA B

Attività afferenti commercio all'ingrosso, autorimesse, campeggi, parchi, luna park e simili.

Sottocategoria B/1

1 Esercizi commerciali e negozi in genere all'ingrosso, mostre in genere al coperto ed all'aperto (arredamenti, autoveicoli, ecc.) autonoleggio, automotosaloni, autorimesse in genere,

magazzini per la distribuzione all'ingrosso (bibite, vino, liquori, acque minerali, gelati, carne, pesce, ecc.),

Sottocategoria B/2

Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco, parchi divertimento, attrazioni dello spettacolo viaggiante

CATEGORIA C

Abitazioni private, attività ricettivo alberghiere, collegi, convitti, case di vacanza.

Sottocategoria C/1

1 - Abitazioni private (vani principali ed accessori - escluse le stalle, i fienili e le serre a terra - comprese soffitte praticabili con pavimento portante ed altezza media superiore a cm. 220, cantine, lavanderie, centrali termiche, magazzini, ripostigli, scale, legnaie, garages, boxes, tettoie, porticati e posti auto coperti o parzialmente coperti) con rapporto tra superficie tassabile e numero di persone di fatto in esse abitanti superiore a 70.

2 - Stessi locali ed aree della sottocategoria C/1.1 per i quali viene dimostrato lo smaltimento in proprio della frazione umida.

Sottocategoria C/2

1 - Stessi locali ed aree della sottocategoria C/1.1 con rapporto tra superficie tassabile e numero di persone in esse abitanti compreso tra 30 e 70;

2 - Stessi locali ed aree della sottocategoria C/2.1 per i quali viene dimostrato lo smaltimento in proprio

Sottocategoria C/3

1 - Stessi locali ed aree della sottocategoria C/1.1 con rapporto tra superficie tassabile e numero di persone in esse abitanti inferiore a 30.

2 - Stessi locali ed aree della sottocategoria C/3.1 per i quali viene dimostrato lo smaltimento in proprio della frazione umida.

Sottocategoria C/4

1 - Alberghi, pensioni, locande, case albergo, motel, affittacamere, residence e simili

2 - Collegi, ostelli, case di vacanza e di convivenza, caserme, case di cura, case di riposo, istituti di ricovero, ospizi e simili.

CATEGORIA D

Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie (banche, istituti di assicurazioni, studi professionali e simili, nonché le superfici destinate ad uffici amministrativi e relativi servizi igienici connessi alle attività di produzione di beni e servizi).

CATEGORIA E

Attività di produzione artigianale ed industriale, attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili e relativi magazzini, attività artigianali e di servizio (parrucchieri/e, arrotino e simili).

Sottocategoria E/1

1 - Locali ed aree adibiti ad attività con bassa produzione di rifiuti per metro quadrato (laboratori di analisi, commercio di manufatti, ceramiche e simili).

Sottocategoria E/2

1. Locali ed aree adibiti ad attività con media produzione di rifiuti per metro quadrato (laboratori di attività grafiche, tipografiche, litografiche, cartotecniche e di editoria).

Sottocategoria E/3

1 - Locali ed aree adibiti ad attività con alta produzione di rifiuti per metro quadrato (tintorie, lavanderie e stamperie su tessuto; attività di trasformazione agricola ed industrie alimentari).

Sottocategoria E/4

1 - Locali ed aree adibiti ad attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili (gioiellerie, negozi di antiquariato, edicole, banchi di vendita all'aperto di beni non deperibili compresi i mercati, farmacie, negozi di ferramenta e simili).

2 - Locali ed aree adibiti ad attività artigianali di servizio (istituti di bellezza, saune, massaggi, cure estetiche, fisioterapie, saloni di parrucchiere, barbieri e simili; affilature coltelli e simili)

CATEGORIA F

Attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche per asporto; vendita al dettaglio di beni alimentari o comunque deperibili.

Sottocategoria F/1

1 - Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service, birrerie, gelaterie, pasticcerie, friggitorie, tavole calde, mense, mense aziendali, rosticcerie, chioschi-bar, osterie, agriturismo e simili;

2 - Locali ed aree adibiti ad attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (panifici, macellerie, negozi di generi alimentari, negozi e chioschi di frutta, verdura e fiori, fiorerie, banchi di vendita all'aperto, locali e banchi di vendita adibiti al commercio di beni di propria produzione, mercati, supermercati, anche in forma di cooperative, ipermercati e simili).

CAPO 3° - DENUNCE- ACCERTAMENTO- RISCOSSIONE

ART. 19- Denunce

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti e che siano tenuti al pagamento della tassa, devono farne tempestiva denuncia all'Ufficio Tributi Comunale, e comunque entro 8 giorni, che ne rilascia ricevuta, il quale provvede a comunicare agli uffici competenti l'iscrizione a ruolo per la consegna dei contenitori di cui devono essere dotati per la raccolta differenziata dei rifiuti.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti di contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione dalla tassa.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

In caso di variazione delle condizioni di tassabilità il contribuente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma 1.

La denuncia debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente

dall'Amministrazione e deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, il numero civico, il numero interno, la superficie e la destinazione dei locali e delle aree e le loro ripartizioni interne, i dati identificativi del proprietario, la data di inizio dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi.

In particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche: il cognome e nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita del contribuente, il numero dei componenti il nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione, nonché ogni altra informazione utile alla determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni o esenzioni.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

Nel caso di variazione di categoria tassabile delle abitazioni private, la denuncia, ai fini della tassazione ha effetto dall'anno successivo alla sua presentazione.

La dichiarazione dev'essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale competente.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Nel caso di trasferimento all'interno del territorio comunale il contribuente è tenuto a presentare, nelle forme di cui al comma 1 del presente articolo, apposita denuncia di variazione, con effetto anche per gli anni successivi, nella quale deve indicare l'esatta ubicazione del fabbricato, il numero civico, il numero interno e i dati identificativi del proprietario.

Per quanto riguarda la presentazione e sottoscrizione della dichiarazione è fatto obbligo attenersi a quanto disposto al comma 7 del presente articolo.

La denuncia di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e aree tassabili dev'essere presentata dal contribuente al Comune, la stessa dà diritto a quanto citato all'articolo 11, comma 4, del presente regolamento previa riconsegna dei contenitori dati in dotazione al momento dell'attivazione.

In caso di mancata restituzione dei contenitori non si dà luogo alla cancellazione dal ruolo.

ART. 20- Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'articolo 71 del D. L.vo 507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'articolo 73 del più volte richiamato D. L.vo 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana oppure i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

ART. 21- Riscossione

Gli importi del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'articolo 72 del

D. L.vo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del sette per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 22- Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo e adottato dal Comune con adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio od il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta ai sensi dei commi 4 e 5 del precedente articolo 11 del presente regolamento, è disposto dal servizio tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui allo stesso articolo 11, comma 5, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o per il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Lo sgravio od il rimborso è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 23- Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del DL.vo 507/93.

ART. 24- Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546 il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni ed il diniego di rimborso dev'essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

CAPO 4° - GESTIONE AMMINISTRATIVA

ART. 25- Funzionario responsabile

Con deliberazione della giunta comunale viene designato il funzionario responsabile, appartenente ai ruoli organici comunali, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e della messa a ruolo che ne consegue.

Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

CAPO 5° - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26- Efficacia della disposizione

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente secondo il disposto dell'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 27- Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 28- Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal seguente regolamento si applicano le disposizioni del decreto 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 29 - Norma transitoria

Per le annualità fino al 2003 compreso, le esenzioni di cui alla lett. d) dell'art. 13 si accordano anche nel caso in cui la documentazione prevista all'ultimo comma venga presentata postuma, ma comunque entro il 31/07/2003.